

diritto di commissione dello 0,50% "una tantum,"
nell'ipotesi dell'ammortamento ultra ventennale;

B - senza abbinamento assicurativo: 8% (otto per cento)
annuo qualunque sia la durata dell'ammorta-
mento;

b) - durata dei mutui compatibile con le esi-
genze dell'abbinamento assicurativo e la durata del
contributo statale oppure soltanto con la durata
di detto contributo, qualora i mutui non vengano
abbinati alla stipula di polizze di assicurazione,
e, comunque, non superiore ai 35 anni;

c) - rimborso dei mutui mediante pagamento
di rate bimestrali di importo pari ad un sesto
della annualità posticipata di ammortamento;

d) - deposito, per spese legali e tecniche, da
determinarsi dal Presidente e dal Direttore genera-
le, ai sensi della delibera consiliare 28 giugno 1949;

e) - garanzie: 1- ipoteca di primo grado sulle
aree e sui fabbricati da costruirsi con il presente
dei mutui; 2- cessione "pro-solvendo" del contri-
buto statale annuo nel pagamento degli interessi;

f) - stipulazione, da parte delle sin Cooperative
sopra indicate, qualora sia possibile l'abbinamento
assicurativo, di polizze di assicurazione sulla vita
dei singoli assegnatari degli alloggi, nelle forme